



03 LUG. 2007

Prot. 3475/QdV/MI/Dir

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;

VISTO in particolare l'articolo 252, comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispone che il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio può autorizzare, in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano i motivi di urgenza, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica;

VISTO l'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Venezia (Porto Marghera)" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

VISTO il Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2000 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";

VISTA la nota di ARPAV del 7 maggio 2004 con protocollo n. 7992/04/DAP, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 8524/QdV/DI del 19 maggio 2004, nella quale si rileva una concentrazione da alifatici clorurati cancerogeni (tetracloroetilene e tricloroetilene) sui suoli superiore ai limiti fissati dalla vigente normativa in materia di bonifica dei siti contaminati;

VISTA la nota di Syndial S.p.A. consegnata a mano in data 22 dicembre 2005, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 26344/QdV/DI del 23 dicembre 2005 con la quale è stato trasmesso, tra gli altri elaborati progettuali, il "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza dell'Area ex-AM8";

VISTE le note tecniche di integrazione al "Progetto definitivo di bonifica dei terreni dell'Area ex-AM8", trasmesse da Syndial S.p.A. con le note del 29 dicembre 2005 con protocollo n. PRA/AUC-200/05, del 29 dicembre 2005 con protocollo n. PRA/AUC-201/05, del 4 gennaio 2006 con protocollo n.

PRA/AUC 03/06 e del 5 gennaio 2006 con protocollo n. PRA/AUC 04/06, rispettivamente acquisite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 26739/QdV/DI del 29 dicembre 2005, n. 26738/QdV/DI del 29 dicembre 2005, n. 0278/QdV/DI del 5 gennaio 2006 e n. 371/QdV/DI del 9 gennaio 2006;

VISTA la nota della Direzione Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 gennaio 2006, con protocollo n. 0069, indirizzata ad APAT, ISS ed ARPAV, contenente una richiesta di pareri istruttori in merito ai progetti definitivi di bonifica da esaminare nella Conferenza di servizi istruttoria del 10 gennaio 2006, propedeutica ad una successiva Conferenza di servizi decisoria;

VISTA la nota di APAT del 5 gennaio 2006, con protocollo n. 0461, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 367/QdV/DI in data 5 gennaio 2006, contenente un parere istruttorio sul "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza dell'Area ex-AM8";

VISTA la nota di APAT del 9 gennaio 2006, con protocollo n. 542, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 508/QdV/DI in data 10 gennaio 2006, contenente, tra l'altro, una nota tecnica relativa al fattore di aderenza per contatto dermico con il suolo utilizzato nell'applicazione dell'analisi di rischio relativamente al "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza dell'Area ex-AM8";

VISTA la nota di ISS del 13 gennaio 2006, con protocollo n. 0001817, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 1173/QdV/DI in data 19 gennaio 2006, contenente un parere istruttorio sul "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza dell'Area ex-AM8";

VISTA la nota di ARPAV del 30 gennaio 2006, con protocollo n. 12727/06/DAP, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 1992/QdV/DI in data 30 gennaio 2006, in cui ARPAV medesima conferma la condivisione dei pareri espressi da APAT nella richiamata nota del 5 gennaio 2006;

VISTI gli esiti della Conferenza di servizi decisoria del 31 gennaio 2006 che ha deliberato di ritenere approvabile con prescrizioni il "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza dell'Area ex-AM8", così come integrato dalle richiamate note di Syndial S.p.A. del 29 dicembre 2005 con protocollo n. PRA/AUC-200/05, del 29 dicembre 2005 con protocollo n. PRA/AUC-201/05, del 4 gennaio 2006 con protocollo n. PRA/AUC-03/06 e del 5 gennaio 2006 con protocollo n. PRA/AUC-04/06;

VISTA la nota di Syndial S.p.A. del 12 aprile 2006 con protocollo n. PRA/AUC-054/06, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio al protocollo n. 7781/QdV/DI in data 14 aprile 2006, con la quale si trasmette tra l'altro il documento "Progetto definitivo di bonifica del sito Syndial – Nota tecnica integrativa di recepimento alle prescrizioni della Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006 – Area ex-AM8";

CONSIDERATO che in data 13 aprile 2006 si è svolta una riunione della Segreteria Tecnica ex articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, con la partecipazione di rappresentanti di Syndial S.p.A., nel corso della quale sono state formulate prime prescrizioni sul "Progetto definitivo di bonifica del sito Syndial – Nota tecnica integrativa di recepimento alle prescrizioni della Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006 – Area ex-AM8";

CONSIDERATO che in data 27 e 28 aprile 2006 si è svolta un'ulteriore riunione della Segreteria Tecnica ex articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel corso della quale sono state formulate prescrizioni sul "Progetto definitivo di bonifica del sito Syndial – Nota tecnica integrativa di recepimento alle prescrizioni della Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006 – Area ex-AM8";

VISTA la nota di APAT del 2 maggio 2006, con protocollo n. 13195, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 8817/QdV/DI in data 3 maggio 2006, contenente un parere sul documento "Progetto definitivo di bonifica del sito Syndial – Nota tecnica integrativa di recepimento alle prescrizioni della Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006 – Area ex-AM8";

VISTA la nota del 5 ottobre 2006, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 20645/QdV/DI in data 19 ottobre 2006, con la quale la Segreteria Tecnica ex articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, trasmette alla Direzione Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio il verbale della riunione del 13 aprile 2006 e quello della riunione del 27 e 28 aprile 2006;

VISTA la nota della Direzione Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 20 novembre 2006, con protocollo n. 23138/QdV/DI che evidenzia il mancato recepimento da parte di Syndial S.p.A. di una serie di prescrizioni formulate dalla Conferenza di servizi decisoria del 31 gennaio 2006;

VISTA la nota di Syndial S.p.A. del 29 novembre 2006, con protocollo n. DGEN/AR/133/mc, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 24226/QdV/DI del 29 novembre 2006, con la quale si trasmettono integrazioni al "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza dell'Area ex-AM8", fornendo ulteriori chiarimenti in merito alle prescrizioni indicate dalla Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006 e in parte ribadite dalla Segreteria Tecnica ex articolo 1, comma 42, della Legge 15

A

dicembre 2004, n. 308 nel corso delle riunioni del 13 aprile 2006 e del 27 e 28 aprile 2006;

VISTA la nota di Syndial S.p.A. del 29 dicembre 2006, con protocollo n. PRA/AUC-152/06, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 0112/QdV/DI del 3 gennaio 2007, con la quale si trasmettono, tra l'altro, integrazioni al "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza dell'Area ex-AM8", fornendo ulteriori chiarimenti in merito alle prescrizioni indicate dalla Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006 e in parte ribadite dalla Segreteria Tecnica ex articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308 nel corso delle riunioni del 13 aprile 2006 e del 27 e 28 aprile 2006;

CONSIDERATO che in data 18 e 19 gennaio 2007 si è svolta una riunione della Segreteria Tecnica ex articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel corso della quale, esaminate le note di Syndial S.p.A. contenenti le risposte alle richieste relative al "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza dell'Area ex-AM8", preso atto dell'adesione della Società ad alcune delle prescrizioni in precedenza fissate dalla Conferenza di Servizi del 31 gennaio 2006, dalla Segreteria stessa e dall'ARPAV, sono state ribadite esclusivamente le seguenti prescrizioni:

- a) in merito alla svincolabilità delle aree:
 - quelle sottoposte a precedenti misure di sicurezza o a scortico superficiale saranno svincolabili previa certificazione degli interventi, con individuazione delle relative particelle catastali ed annotazione sul relativo certificato di destinazione urbanistica dei vincoli relativi al mantenimento dello stato dei luoghi e delle relative misure di sicurezza;
 - quelle di pertinenza della bonifica saranno svincolabili solo a bonifica avvenuta nelle aree confinanti o ricomprese al loro interno e relativa certificazione delle stesse;
- b) poiché l'analisi di rischio, effettuata per l'intera area di proprietà Syndial S.p.A. nella macroisola Vecchio Petrolchimico, ha evidenziato nell'Area ex-AM8 una criticità per la via di esposizione contatto diretto per cloruro di vinile e tetracloroetilene, nonché un rischio per inalazione di vapori indoor per cloruro di vinile, tricloroetilene e tetracloroetilene, le tecnologie di bonifiche dovranno essere mantenute in applicazione fino al raggiungimento della migliore prestazione ottenibile, anche ricorrendo, ove possibile, all'applicazione di più tecnologie. Qualora al termine dell'intervento di bonifica si dovesse evidenziare, per i composti sopra citati, ancora una situazione di criticità (a valle di un'ulteriore analisi di rischio condotta con i dati effettivi di concentrazione residua) dovranno essere adottate idonee misure di messa in sicurezza e/o mitigazione al fine

A

di interrompere il percorso di esposizione e dovranno essere condotti monitoraggi in accordo con gli Enti di controllo;

VISTA la nota di Syndial S.p.A. dell'8 marzo 2007, con protocollo n. PRA/AUC-039/07, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 7405/QdV/DI del 15 marzo 2007, contenente la richiesta per l'autorizzazione, in via provvisoria, all'avvio dei lavori per la realizzazione degli interventi di bonifica previsti nel "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza dell'Area ex-AM8";

DECRETA

ART. 1

1. È autorizzato, in via provvisoria, l'avvio dei lavori relativi al "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza dell'Area ex-AM8", trasmesso da Syndial S.p.A. con nota consegnata a mano in data 22 dicembre 2005, così come integrato dai documenti trasmessi da Syndial S.p.A. con le note del 29 dicembre 2005 con protocollo n. PRA/AUC-200/05, del 29 dicembre 2005 con protocollo n. PRA/AUC-201/05, del 4 gennaio 2006 con protocollo n. PRA/AUC 03/06, del 5 gennaio 2006 con protocollo n. PRA/AUC 04/06, del 12 aprile 2006 con protocollo n. PRA/AUC-054/06, del 29 novembre 2006 con protocollo n. DGEN/AR/133/mc e del 29 dicembre 2006 con protocollo n. PRA/AUC-152/06, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) in merito alla svincolabilità delle aree:
 - quelle sottoposte a precedenti misure di sicurezza o a scortico superficiale saranno svincolabili previa certificazione degli interventi, con individuazione delle relative particelle catastali ed annotazione sul relativo certificato di destinazione urbanistica dei vincoli relativi al mantenimento dello stato dei luoghi e delle relative misure di sicurezza;
 - quelle di pertinenza della bonifica saranno svincolabili solo a bonifica avvenuta nelle aree confinanti o ricomprese al loro interno e relativa certificazione delle stesse;
 - b) poiché l'analisi di rischio, effettuata per l'intera area di proprietà Syndial S.p.A. nella macroisola Vecchio Petrolchimico, ha evidenziato nell'Area ex-AM8 una criticità per la via di esposizione contatto diretto per cloruro di vinile e tetracloroetilene, nonché un rischio per inalazione di vapori indoor per cloruro di vinile, tricloroetilene e tetracloroetilene, le tecnologie di bonifiche dovranno essere mantenute in applicazione fino al raggiungimento della migliore prestazione ottenibile, anche ricorrendo, ove possibile, all'applicazione di più

tecnologie. Qualora al termine dell'intervento di bonifica si dovesse evidenziare, per i composti sopra citati, ancora una situazione di criticità (a valle di un'ulteriore analisi di rischio condotta con i dati effettivi di concentrazione residua) dovranno essere adottate idonee misure di messa in sicurezza e/o mitigazione al fine di interrompere il percorso di esposizione e dovranno essere condotti monitoraggi in accordo con gli Enti di controllo.

ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti o di terreno con concentrazioni di inquinanti superiori a quelle limite soglia di contaminazione indicate nella Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso del sito, che comportino una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto oggetto del presente decreto, dovrà essere predisposta da Syndial S.p.A. un'apposita variante al "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza dell'Area ex-AM8" di cui all'articolo 1, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto approvato, dovrà essere prestata una fidejussione a cura di Syndial SpA a favore della Regione Veneto, in una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza dell'Area ex-AM8" in € 2.000.070,00 (euro duemilionesettanta,00).

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

